

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

VISTA la Delibera n. 154 del 24.03.2017 di istituzione presso l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo", poi, "San Pio", dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

VISTA la Delibera n. 249 del 01.06.2017 di adozione del Regolamento di funzionamento dell'Organimso di Valutazione;

VISTA la Delibera n. 764 del 07.12.2020 di approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di Presidente OIV;

VISTA la Delibera n. 58 del 02.02.2021 di presa d'atto ed approvazione delle risultanze della procedura bandita con la citata Delibera n. 764/2020;

CONSIDERATE le dimissioni del Presidente dell'OIV e la presa d'atto delle stesse a mezzo della Delibera n. 278 del 31.03.2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

L'A.O.R.N. "San Pio" di Benevento di seguito denominata (Azienda)

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) dell'AORN "San Pio" costituito in forma collegiale.

L'incarico di *Presidente* dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per il Presidente di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV – Fascia professionale 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro ottomilacinquecento/00 (€ 8.500,00).

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti da almeno 6 (sei) mesi nell'Elenco nazionale degli OIV – Fascia professionale 3, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nella fascia professionale 3, che non abbiano condanne penali e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, che non abbiano riportato condanne per responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale, né siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente OIV.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di Presidente OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae, debitamente datata e sottoscritta*, dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 , di cui al modello allegato;
 - copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro il 3 luglio 2023, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC personale con unico invio, all'indirizzo: protocollo@pec.ao-rummo.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina a Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso l'AORN San Pio di Benevento". Non sarà ritenuto valido l'invio da una casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella elettronica semplice.

Farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione protocollo@pec.ao-rummo.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di tre candidati qualificati e idonei per la nomina.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere e sarà improntata al rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Il Presidente dell'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rappresenta che i dati e le informazioni contenute nelle domande e nella documentazione ad esse allegate saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione dell'avviso e dell'eventuale conseguente attribuzione dell'incarico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché del principio di minimizzazione dei dati. Il Titolare del Trattamento è il Direttore Generale /Legale Rappresentante dell'AORN "San Pio", mentre il Data Protection Officer è il Dott. Antonio Froncillo.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Antonio Froncillo, la cui mail è <u>antonio.froncillo@ao-rummo.it</u>, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero di telefono 082457522 / 082457599.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia. Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.P.R. 445/2000).

La presentazione della domanda da parte del candidato implica l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.

Con la presentazione della domanda il candidato esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva di cui trattasi, nonché a cura dei soggetti incaricati della valutazione e della gestione del rapporto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse

Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Morgante

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 <i>bis</i> , prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.
	La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."
	Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."
	Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".
Fascia professionale	L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "l'incarico di Presidente di OIV
dell'incarico di Presidente OIV o di	o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente: a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille
Titolare di OIV	dipendenti;
monocratico	b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;
	c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti."
	La previsione non è soggetta ad eccezioni.
Cariche pubbliche elettive e	L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
collaborazione con	dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
organizzazioni	cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
sindacali nel triennio	continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei
precedente la nomina	tre anni precedenti la designazione."
	La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.
Limiti di appartenenza a più OIV	L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:
u più OIV	"1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
	2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
	3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco."
	Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i> .
Equilibrio di genere	L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il
1	

	rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.
Limiti di età	L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i> .